TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 885

Gradi successivi delle votazioni e calendario delle elezioni

I militari delle categorie «A», «B»", «C», «D», «E» ed «F» di ciascuna unita' di base individuata ai sensi dell'articolo 875, eleggono - con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalita' di cui ai successivi articoli - propri rappresentanti presso i corrispondenti COBAR. 2. I rappresentanti nei COBAR delle categorie «A», «B»", «C», «D», «E» ed «F» eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalita' di cui ai successivi articoli, i membri dei corrispondenti COIR. 3. I rappresentanti nei COIR delle categorie «A», «B»", «C», «D», «E» ed «F» eleggono nel proprio ambito, con voto diretto, nominativo e segreto e con le modalita' di cui ai successivi articoli, i membri dei corrispondenti COCER. 4. Prima della scadenza del mandato, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, indice le elezioni da effettuare per il successivo mandato:

a) stabilendo un arco di tempo, di almeno dieci giorni, entro il quale devono essere eletti i rappresentanti nei COBAR;

b) fissando le date per le elezioni dei COIR e del COCER, con il criterio che tali elezioni devono essere intervallate dai dieci ai quindici giorni rispetto alle elezioni del livello inferiore. 5. Le elezioni straordinarie di categoria sono indette:

a) dagli Stati maggiori di Forza armata e dai comandi generali per la sostituzione dei delegati delle sezioni del COCER;

b) dagli Alti comandi periferici per la sostituzione dei delegati dei COIR;

c) dai comandanti delle unita' di base, in coincidenza con le elezioni semestrali per il rinnovo dei rappresentanti delle categorie «E» ed «F», per la sostituzione dei delegati dei COBAR.

Versione in vigore dal 29 novembre 2012, non più in vigore dal 17 ottobre 2024 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	IX — Esercizio dei diritti
Capo	I — Associazioni delle categorie di militari in congedo e dei pensionati
Sezione	IV — I procedimenti elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-885-gradi-successivi-delle-votazioni-e-calendario-delle-elezioni/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it